

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 49

Adunanza 20 novembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVARA- PROGETTO PRELIMINARE  
VARIANTE GENERALE AL P.R.G.I. – D.C.C. N. 14 DEL 16/04/2012 -  
PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA'

Protocollo: 962 – 45792/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

**Premesso** che per il Comune di Rivara:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-8667 del 02/09/1991 e successivamente modificato con le seguenti varianti approvate rispettivamente con D.G.R. n. 48 – 4287 del 29/12/1995 e con D.G.R. n. 7-594 del 31/07/2000;
- ha approvato con D.C.C. n. 30 del 22/09/2004, n. 19 del 05/06/2006, n. 27 del 14/09/2006, n. 19 del 30/05/2007, n. 25 del 21/09/2007 e n. 10 del 07/03/2008, sei Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 14 del 16/04/2012 il Progetto Preliminare di una Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia e pervenuto in data 07/09/2012, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. 011/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.618 abitanti nel 1971, 2.675 abitanti nel 1981, 2.509 abitanti nel 1991, 2.685 abitanti nel 2001 e 2.721 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico del periodo 1971/2010 in incremento (+3,8%);

- superficie territoriale di 1.257 ettari, dei quali 950 di pianura e 307 di montagna; 762 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 325 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% ed i rimanenti 170 ettari hanno pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 263 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>. È caratterizzato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 419 ettari pari a circa il 33% del territorio comunale;
- risulta compreso nell' "Ambito 22- Cuornè" di approfondimento sovracomunale, insieme ai comuni di Canischio, Corio, Cuornè, Forno C.se, Levone, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Rocca C.se, S. Colombano Belmonte, San Ponso e Valperga, e rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 212 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- non è compreso nel Sistema di diffusione urbana da PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- sistema produttivo: è compreso in Ambiti Produttivi di 1° Livello individuati dal PTC2. Inoltre, si rileva la presenza di ulteriori "aree produttive da P.R.G.C.";
- è individuato dal P.T.C. come "Centro turistico di interesse provinciale";
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 23, 24 e n. 42;
- assetto idrogeologico del territorio: parte del territorio comunale risulta interessato dalla presenza del "vincolo idrogeologico";
- il PTC2 riconosce la presenza di un' "Area di particolare pregio paesaggistico ambientale proposte – APProv013p" su una porzione del territorio comunale;
- si rileva la presenza di "corridoi di connessione ecologica (corridors)" di cui all'art. 47 del PTC2;
- programma piste ciclabili 2009: è interessato dal passaggio di dorsali provinciali;
- è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Levone, Torrente Viana e Rio Roncarla;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno pari a 25 – 50 anni;

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 16/04/2012 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

**rilevato** che il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, si prefissa i seguenti obiettivi:

- 1) ricognizione del tessuto edilizio esistente con l'individuazione di ulteriori edifici che presentano caratteri architettonici e documentari significativi;
- 2) puntuale definizione dei nuclei abitati, derivanti da antichi aggregati di origine agricola, che hanno assunto una consistenza più urbana, in conseguenza della progressiva infrastrutturazione, con conseguente sviluppo di edilizia con più marcati caratteri residenziali.
- 3) in coerenza con il punto precedente la presente Variante strutturale predispone una specifica normativa di riferimento al fine di eliminare eventuali difficoltà operative della norma vigente in relazione alle possibilità di recupero e ristrutturazione principalmente del tessuto edilizio esistente. ;
- 4) favorire la trasformazione degli impianti produttivi dismessi all'interno del centro abitato per destinazioni più funzionali e compatibili con il tessuto residenziale;

- 5) verifica puntuale delle zone di completamento e di nuovo impianto previste dal vigente P.R.G.C. che hanno avuto attuazione e che pertanto devono essere ridefinite dal nuovo progetto di variante strutturale come aree la cui capacità insediativa si è esaurita e quindi sottoposte a specifica normativa.
- 6) previsione di zone di nuovo impianto residenziale all'interno della fascia delimitata dalla viabilità perimetrale sia per rispondere alle necessità di coprire il fabbisogno abitativo del prossimo decennio sia per concorrere ad una maggior caratterizzazione del disegno urbano, mediante la riduzione delle frangiture disarticolate ed un conseguente compattamento dell'edificato e, per ultimo, per completare la infrastrutturazione-urbanizzazione prevista dal Piano Regolatore;
- 7) approfondire le problematiche relative ai Servizi urbani, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle previsioni in relazione alle effettive necessità, sempre comunque nel rispetto dei principi e regole della normativa sovracomunale vigente;
- 8) salvaguardare e modernizzare l'attività agricola tutelandone il territorio e favorendo un equilibrato recupero, anche ai fini abitativi non agricoli, del patrimonio edilizio storico esistente;
- 9) tutelare e salvaguardare le emergenze storico-architettoniche esistenti nel territorio agricolo e nei nuclei frazionali;
- 10) prevedere una razionalizzazione delle zone produttive, in modo da favorire, per le prime, le condizioni di utilizzazione più aderenti alle necessità degli operatori insediati e creare le condizioni di ulteriori insediamenti;
- 11) procedere ad un adeguato ripensamento delle previsioni in atto per le attività commerciali, in relazione alle evidenti e sostanziali variazioni delle condizioni generali e locali che sono significativamente cambiate in riferimento alle grandi strutture; ciò anche in relazione alle condizioni di viabilità intercomunale, che ragionevolmente non subiranno modificazioni sostanziali e pertanto si dovrà favorire processi di razionalizzazione che assicurino un miglioramento della fruibilità urbana ed un'offerta che passa da strutture medio-grandi strutture di minor impatto.

Più nello specifico, la variante prevede:

- **Centro Storico "CS" e Nuclei Frazionali Agricoli "AF"**: conferma dell'impianto normativo del PRG vigente. Centro Storico costituito dalla conurbazione centrale che si estende da Ovest a Est partendo dal Nucleo storico di Camagna sull'asse della provinciale, verso Busano. Vengono individuati e delimitati i nuclei Frazionali agricoli che richiedono una normativa con caratteristiche ed esigenze più specifiche rispetto alle aree agricole; *Incompatibile con la Prescrizione che esige attuazione di cui al comma 4 art. 20 delle N.d.A. del PTC2;*
- **Aree residenziali a capacità esaurita "RE"**: puntuale verifica dello stato di realizzazione del vigente PRGC analizzando le situazioni di trasformazione urbana che sostanzialmente hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in ordine all'edificazione prevista. Ridisegnata la zonizzazione, inglobando nella tipologia delle zone a capacità insediativa esaurita (Re) tutte le precedenti zone, o parti di esse, definite di completamento (Rc) e di espansione (Rn) in cui sono state completate le previsioni edificatorie.
- **Aree residenziali di completamento "RC"**: conferma delle previsioni del vigente P.R.G.C., previa verifica puntuale in ordine alle aree di completamento che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi prefissati. Alcune sono state aggregate in aree di nuovo impianto, altre in assenza di interesse edilizio specifico sono state oggetto di riclassificazione in zone di Tutela ("Te"), con conseguente perdita di capacità edificatoria. Complessivamente tali aree di completamento hanno un'estensione di 60.226, di cui 30.116 mq di "RC" confermate e mq 30.110 di "RC" di progetto;  
*Le previsioni per gli ambiti "RC11", "RC12", "RC14", "RC16", "RC17", "RC18", "RC19", "RC21", "RC22", "RC23" risultano incompatibili con i dettati delle Previsioni che esigono attuazione di cui all' art. 15 comma 1, all'art. 17 comma 7 ed*

*all'articolo 21 commi 3 e 10 delle N.d.A. del PTC2; Inoltre, la nuova area "RC22" risulta incompatibile anche con l'art. 17 commi 5 e 5bis;*

- **Aree residenziali di nuovo impianto "RN":** Si è ritenuto di:

a) ampliare la zona "RN1" a monte con la nuova area "RN4", ed in contiguità, del nucleo di Camagna; ciò al fine di definire un'aggregazione più urbana quella in atto che, attualmente, si presenta molto disaggregata.

b) saldare, con le nuove "RN9" e "RN18", la zona "RN13", esistente in fase di completamento, con il nucleo di più antico insediamento che la presente variante identifica come Area frazionale e denominata "borgata Mantello". Tale previsione è legata alla necessità di configurare ed attuare la viabilità di collegamento come strada di PEC in alternativa alla previsione attuale che comporterebbe l'acquisizione e realizzazione solo attraverso intervento acquisizione pubblico diretto; *dalla documentazione in possesso della Provincia, l'area "RN18" risulta parzialmente compresa negli ambiti tutelati in quanto "boscati". Qualora confermata la modifica proposta (relativamente alla parte interessata) contrasterebbe con la Prescrizione che esige attuazione contenuta nell'art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2;*

c) completare un disegno urbano più omogeneo sull'asse della provinciale mediante le "RN 20" – "RN 21" – "RN 22" – "RN 23" – "RN 24", oltre a migliorare lo schema viario e di servizi, reperiti mediante S.U.E., con la previsione di una rotatoria e relativo collegamento con la via Barbania nella "RN22" – "R23".

Si prevedono inoltre le aree "RN 5", "RN 7", "RN8", "RN19" e "RN 25";

*Le previsioni relative ai nuovi ambiti "RN7" e "RN8" presentano elementi di incompatibilità con i dettati delle Previsioni che esigono attuazione di cui all' art. 15 comma 1, art. 17 comma 7 e articolo 21 comma 3 e 10 delle N.d.A. del PTC2;*

- **Capacità insediativa residenziale teorica del P.R.G.C.:**

1. centro storico ("CS") e nei nuclei agricoli frazionali ("Af"): l'incremento stimato è n. 65 nuovi abitanti aggiuntivi;

2. aree "RE" a capacità edificatoria esaurita: la previsione di incremento si stabilizza quindi in 224 nuovi abitanti;

3. aree "RN" e "RC": l'incremento di volumetria nelle nuove aree comporta un aumento di abitanti pari a 275 abitanti, ai quali si somma il contributo dalle aree già presenti nello Strumento vigente e riconfermate con la presente Variante (128 per le aree di tipo "RC" e 199 per le aree di tipo "RN"), per un totale complessivo di 603 nuovi abitanti;

4. aree produttive in zona impropria "IP": 28 abitanti;

*Incompatibile con le Prescrizioni che esigono attuazione di cui ai commi 4 e 5 articolo 21 delle N.d.A. del PTC2;*

- **Aree a Servizi pubblici e privati :**

ricognizione e verifica complessiva della dotazione di attrezzature, di standards urbanistici e di idoneità funzionale, conferma sostanzialmente l'impianto strutturale delle aree a servizi del P.R.G.C. vigente con modifiche ed integrazioni parziali;

*Dalla documentazione in possesso della Provincia, la nuova area "Attività Sportivo Ricreative Private - SR3" risulta (per larga parte) compresa negli ambiti tutelati in quanto "boscati". Qualora confermata, la previsione di nuove edificazioni (relativamente all'ambito tutelato) contrasterebbe con la Prescrizione che esige attuazione contenuta nell'art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2;*

- **Aree per attività produttive e commerciali:**

la presente Variante procede a contenuti incrementi di aree produttive, soprattutto in particolare un'area per deposito ("IC12B") al servizio di un'attività insediata ("IC12A"). L'area "IC9" viene convertita in un'area commerciale "CDN2".

*La previsione della nuova area "IR2" risulta incompatibile con i dettati della Prescrizione che esige attuazione di cui al comma 6 art. 24 delle N.d.A. del PTC2;*

- **Viabilità:**

sostanzialmente conferma dell'assetto strutturale del P.R.G.C., determinato dalla prevista

“tangenziale Sud”. Nel bilancio complessivo dell’uso del suolo non si individuano nuove viabilità che non siano di quartiere o per migliorare l’accessibilità ai servizi sia pubblici sia commerciali quale, ad esempio la viabilità di PEC tra via Barbania e la provinciale, alla quale si congiunge per mezzo di una nuova rotatoria. Si conferma la debolezza strutturale della maglia ortogonale Est-Ovest, e proprio per tale motivo la variante mantiene l’assegnazione di un ruolo strategico per lo sviluppo urbanistico e per la riqualificazione del Centro alla gronda Ovest alla tangenziale Sud più volte richiamata.

***Incompatibile con la Prescrizione che esige attuazione di cui al comma 7 articolo 42 delle N.d.A. del PTC2;***

Nella Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale è stato altresì convogliato l’iter di adeguamento al P.A.I., l’adeguamento alla disciplina vigente in materia di Commercio e la proposta del Piano di zonizzazione acustica;

**preso atto** che ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 la Variante in questione è assoggetta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

**informati** i Servizi e le Aree interessate;

**visti** i pareri dei seguenti Servizi:

- Servizio Valutazione Impatto Ambientale, espresso sul “Rapporto Ambientale” prot. 812978/LB6 del 17/10/2012
- Grandi Infrastrutture Viabilità, del 02/10/2012;
- Pianificazione Trasporti, del 05/10/2012;
- Difesa del Suolo e Attività Estrattiva prot. 822883 classif. 10.09.02 del 22/10/2012;

**consultato** il Servizio Programmazione Viabilità in data 13/11/2012;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

**vista** la Circolare dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002 n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di approvazione dei Piani regolatori a seguito dell’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

**vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1. di dichiarare**, che il Progetto Preliminare della Variante Generale al P.R.G.I. (ai sensi dell'articolo 15 L.R. n. 56/77) adottato dal Comune di Rivara, con deliberazione C.C. n. 14 del 16/04/2012, **presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia PTC2**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ai sensi dell'articolo 7 L.R. 56/77 e con i progetti sovracomunali, non ponendosi in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; comma 5, articolo 26 *Settore agroforestale*; commi 1 e 3, articolo 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; comma 2, articolo 50 *Difesa del suolo*;
- a) al **comma 1 art. 15** delle N.d.A. del PTC2 è citato: *“(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, ....., assumono l’obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente ...A tale fine:...d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali; e) perseguono l’obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del suolo libero; ...”*; al **comma 5 art. 17** delle N.d.A. del PTC2 è citato: *“nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico, purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative”*; al **comma 5bis art. 17** delle N.d.A. è citato: *“I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell’art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica”*; al **comma 7 art. 17** delle N.d.A. del PTC2 è citato: *“Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L’eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all’interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un’ottica di riqualificazione degli spazi esistenti”*; al **comma 3 art. 21** delle N.d.A. del PTC2 è citato: *“(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti ...escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l’assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l’edificazione e l’urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale”*; al **comma 4 art. 21** delle N.d.A. del PTC2 è citato: *“(Prescrizioni che esigono attuazione) L’eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa ...”*; al **comma 5 art. 21** delle N.d.A. del PTC2 è citato: *“(Prescrizioni che esigono attuazione) i Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi: a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana; b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro); c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato; d) capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata...”*;

**Le nuove aree di Completamento “RC11”, “RC12”, “RC14”, “RC16”, “RC17”, “RC18”, “RC19”, “RC21”, “RC22”, “RC23” e di Nuovo Impianto “RN7” e “RN8”** contribuiscono alla dispersione dell’edificato invece di compattarlo, utilizzando suolo libero. Queste previsioni raffrontate con la presenza diffusa di terreni liberi/interclusi che il Piano vigente individua quali aree “*di tutela della espansione futura degli insediamenti esistenti e previsti*” (“TE”) dislocati in posizioni più prossime al conurbato e che potrebbero contribuire, invece, attivamente alla compattazione dell’assetto urbanistico esistente (già alquanto sparso), risultano in contrasto con l’obiettivo fondante del PTC2, teso al contenimento del consumo di suolo. L’area “RC22” è inoltre compresa nella perimetrazione proposta delle aree “libere” e, pertanto, ricade nei disposti dell’art. 17 commi 5 e 5bis.

Le previsioni complessive della Variante comportano un incremento della **capacità insediativa** aggiuntiva di **920 nuovi abitanti** (esclusi, pare, i contributi ottenuti dal recupero delle aree produttive ubicate in zona impropria), circa il 22% della capacità insediativa del Piano vigente (il 14% se raffrontato alle sole aree di completamento e nuovo impianto). Altresì, la Relazione Illustrativa stessa presume “*una previsione ragionevole di incremento di popolazione, nel prossimo decennio, del 15%, corrispondente a 417 nuovi abitanti*” (capitolo “Fabbisogno abitativo”). Si suggerisce di confrontare tale “previsione” individuata nella Relazione con le scelte di Piano effettuate, soprattutto nel merito delle aree già previste e non ancora attuate che, da sole, contribuiscono con 327 nuovi abitanti alla capacità insediativa residenziale. Si ricorda che eventuali scostamenti dalle soglie del PTC2 dovranno trovare giustificazione nelle scelte strutturali di Piano;

- b) al **comma 4 art. 20** delle N.d.A. del PTC2 è citato:“(Prescrizioni che esigono attuazione) *Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.....individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977: gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all’interno dei perimetri d’anzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute; gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all’interno dei perimetri d’anzi indicati.*”;

Quanto sopra per evidenziare che sarebbe opportuno integrare gli Atti con la schedatura delle unità edilizie dei centri storici, delle aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, dei nuclei storici minori, dei monumenti e delle costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, così come indicato dal PTC2.

- c) il **comma 3 dell’art. 26** delle N.d.A. prevede che: ““(Prescrizioni che esigono attuazione) *...è esclusa la nuova edificazione, nonché l’impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi ... eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica*”;

Premesso che la scelta di localizzare l’area per “**Attività Sportivo Ricreative Private - SR3**” in zona isolata, in carenza di motivazioni sociali e di interesse collettivo emergenti dalla Relazione Illustrativa, dovrà trovare adeguata motivazione nelle scelte di Variante, che chiariscano l’assenza di possibili localizzazioni alternative (con contestuale verifica di congrue aree a parcheggio e della capacità della viabilità esistente di accesso), in merito alle “*aree boscate*” si dovrà esaminare l’effettiva

presenza di tali ambiti tutelati e a, riscontro positivo, occorrerà confrontare gli interventi proposti con la Prescrizione sopra citata e le specifiche normative di settore (art. 19 “*Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso*” della L.R. 4/2009 “*Gestione e promozione economica delle foreste*” e art. 146 “*Autorizzazione*” del Dlgs 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” ). La medesima analisi dovrà essere effettuata per la nuova area residenziale di completamento “*RNI8*”;

- d) al **comma 6 art. 24** delle N.d.A. del PTC2 è citato: “***Prescrizioni che esigono attuazione***) - Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie”, ribadito dal comma 1 dell'art. 25; al **comma 9 art. 24** delle N.d.A. del PTC2 è citato: “***Prescrizioni che esigono attuazione***) I PRG e le loro varianti ... devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.”

Il Comune di Rivara è interessato dalla presenza di un “Ambito produttivo di I Livello” da PTC2, che si concretizza in una vasta area produttiva esistente e in un ambito di nuovo impianto. Pertanto eventuali nuovi comparti dovranno essere recuperati in tali sedi.

- e) al **comma 7 art. 42** delle N.d.A. del PTC2 è citato: “***Prescrizioni che esigono attuazione***) – In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti di strade stesse, in conformità del Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e smi”.

Occorre pertanto recepire tale Prescrizione nelle previsioni di Piano.

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vengono formulate delle osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Rivara ed alla Regione Piemonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta